

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POPOLI e POLIS

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, articoli da 36 a 42 del C.C., l'Associazione denominata "POPOLI e POLIS".

ART. 2 - SEDE

Il movimento ha sede a Vicenza, in Corso Padova 145 36100.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo potrà svolgere la sua attività e fissare sedi operative provinciali, anche in locali ricevuti in comodato o locati da enti pubblici o privati sul territorio italiano e su quello dell'Unione Europea.

Art. 3) FINALITA' dell'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha scopo di lucro neppure indiretto, ha scopi politici, culturali e di utilità sociale e di promozione di iniziative su questi temi. La sua missione è ispirata a principi di democraticità e partecipazione per il bene della comunità.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può interagire nello svolgimento della propria attività con terzi, in particolare partiti politici, movimenti, liste civiche, altre associazioni o enti privati e pubblici ed enti locali, sia in modo permanente che in singole occasioni, anche mediante accordi e/o convenzioni.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è legata al raggiungimento dello scopo sociale e comunque non andrà oltre il 31-12-2050.

ART. 5 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e ha come scopo principale l'aggregazione e la federazione con altri soggetti simili e con gli stessi ideali.

Art. 6 - SIMBOLO

Il simbolo dell'Associazione è rappresentato da un cerchio con sfondo bianco e con contorno dorato. Al suo interno la scritta in blu POPOLI e POLIS con tre piccole linee dorate sovrapposte che indicano la lettera E tra le due parole. Sulla parte bassa del cerchio c'è una fascia di colore blu e nella parte alta a sinistra del simbolo c'è una rappresentazione stilizzata da due linee bianche che si incontrano e formano una figura umana su uno sfondo blu.

ART. 7 - OGGETTO

1. L'Associazione si prefigge di promuovere, sostenere e attuare tutte le iniziative, le attività e gli interventi funzionali alla costituzione di un soggetto politico ispirato a una cultura partecipativa e fortemente innovatrice, in sintonia con i valori più autentici del popolarismo. Di tale soggetto politico l'Associazione definirà gli elementi essenziali, gli scopi, il raggio di attività,

la denominazione, la sede, le norme organizzative e amministrative, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite e le eventuali norme relative ed alla sua estinzione, al momento della quale il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni o movimenti analoghi.

2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, nei limiti della legge, in quanto accessorie per natura a quelle istituzionali, integrative delle stesse e utili al raggiungimento dei suoi scopi.

ART 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi e dalle donazioni ricevute direttamente a mezzo versamenti volontari da parte dei promotori o di soggetti esterni - i cosiddetti sottoscrittori - sul conto corrente dedicato, che verrà aperto non appena sarà formalizzato il primo nucleo organizzativo e attribuita la legale rappresentanza e/o le funzioni e i poteri necessari a operare in tal senso.

ART. 9 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. I membri che partecipano alla costituzione sono i Promotori.
2. Qualsiasi persona fisica volesse aderire all'iniziativa deve fare domanda di ingresso al Presidente, che ne accerterà i presupposti. Oltre ai requisiti morali necessari, unica altra condizione per la partecipazione è quello di sposare i valori e le finalità dell'Associazione.
3. La quota partecipativa sarà decisa in seguito dal Consiglio Direttivo e sarà intesa come un tesseramento annuale.
4. La domanda di adesione degli associati è da intendersi accolta se entro tre mesi dalla domanda non viene respinta dal Consiglio Direttivo. E' possibile che un Associato partecipi anche ad altre Associazioni similari che però non devono avere finalità in contrasto con **Popoli e Polis**.

ART. 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra i promotori e da questi indicato. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e coordina il suo buon funzionamento amministrativo e gestionale.
2. Il Vicepresidente svolge le mansioni che il Presidente gli delega e sostituisce, anche con potere di firma, il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Viene eletto tra i Promotori e da questi indicato.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Fanno parte del Consiglio Direttivo tutti i Promotori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente e ha il compito di:

- Proporre e approvare il programma di iniziative propedeutico al raggiungimento dello scopo;
- Determinare tempi e modalità di adesione all'Associazione;
- Definire e curare l'attività di raccolta di risorse, in modo da renderla trasparente e conoscibile a tutti coloro che vi avranno partecipato con versamenti di somme di danaro sul conto corrente dedicato;
- Redigere il bilancio annuale.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli Associati. Loro compito è quello di approvare il rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo entro le date stabilite dalla normativa vigente. All'Assemblea degli Associati sono devolute inoltre tutte le decisioni a essa attribuite dalla legge.

ART.14 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Ogni anno entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 15 - ESTINZIONE

L'Associazione, se non prorogata, alla data di scadenza, si scioglie automaticamente al raggiungimento del proprio scopo sociale, trasferendo l'intero importo di contribuzioni e/o donazioni raccolte ad associazioni o movimenti aventi affinità con Popoli e Polis.

ART. 16 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché quelle previste dalle leggi speciali in materia.

La Presidente
Rossella Daverio